COMUNE DI SCALENGHE

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(approvato con D.C.C n. 19 del 27/05/1996

modificato con – D.C.C n. 60 del 26/11/2002

- **D.C.C n. 10 del 06/03/2003**
- **D.C.C n. 44 del 12/11/2003**
- **D.C.C. n. 90 del 28/12/2005**
- **D.C.C. n. 38 del 08/09/2006)**

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:

a) della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

b) la disciplina del servizio di nettezza urbana;

così come previsto:

a) dall'art. 8, 2° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) dall'art. 9-quater del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
c) dal D.M. 25 settembre 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991);
d) dal Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507
e) dall'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146

2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali.

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;
f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

ART. 2 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA.

1. Tutti i servizi dei rifiuti solidi urbani interni vengono assunti direttamente dal Comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915/1982 che li esplica in economia ai sensi dell'art, 22, 3° comma, lettera a) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 3 - TUTELA IGIENICO - SANITARIA DEL SERVIZIO - RINVIO.

1. Le norme per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo art. 4 (art. 8, 2° comma, lett. a) del D.P.R. n. 915/1982), sono oggetto di apposito regolamento.
2. Con lo stesso regolamento sono stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico - sanitario.

TITOLO II
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 4 - DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.
2. Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitativi, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, vengono delimitati come segue i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:

1) dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
2) dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
3) di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 915/82:

ZONA COMPRESA NEL PERIMETRO	DELIMITAZIONE
Come da planimetria allegata	

3. Con motivata deliberazione della Giunta comunale, potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma. Con la stessa deliberazione la Giunta comunale dovrà però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del lavoro senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Comune
4. Ove, invece, dalla modificazione del perimetro come prima delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere apposte nel rispetto dell'art. 32 della legge 8n giugno 1990 n. 142.

ART. 5 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO A ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI *(art. 59, c. 2, D.lgs. 507/93)*

1. Il regime di privativa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene esteso ai seguenti insediamenti sparsi, siti oltre le zone perimetrate come al precedente art. 4

ART. 6 - MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il Comune assegnerà per detto servizio.
2. Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:

a) potrà essere programmata per zona, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n. 1

b) potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n. 2.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari.

ART. 7 - DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA.

1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

ART. 8 - RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA.

1. Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:
   a) l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e discarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;
   b) l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, ferrami e metalli in genere) dei rifiuti.

ART. 9 - DISTANZE E CAPACITA DEI CONTENITORI *(art. 59, c.1, D.lgs. 507/93)*

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di mt. 500 dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità di lt. 20/persona/giorno.
2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

ART. 10 - SERVIZIO DI RACCOLTA IN REGIME DI PRIVATIVA *(art. 59, c. 2 e 3, D.lgs. 507/93)*

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:
   a) 50% della tariffa per distanze superiori a mt. 500;
   b) 30% della tariffa per distanze superiori a mt. 1000;
   dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dell'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori.

TITOLO III
RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 11 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL SERVIZIO.

1. Ai sensi dell'art. 9 - quarter del D.L. 397/88, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e del D.M. 29 maggio 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991) le attività di smaltimento dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.
2. La raccolta differenziata è finalizzata a:
   a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
   b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
   c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
   d) ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
   e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale

ART. 12 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente regolamento si definisce:
   per *raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani*: il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi
   per *rifiuti urbani pericolosi*: quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive integrazioni, meglio specificati nel successivo art. 14
   per *frazione umida*: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;
   per *frazione secca*: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie:
   per rifiuti ingombranti: quelli così definiti dall'art. 2, c. 2, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e precisamente: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
   per *frazioni recuperabili*: le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche quali-quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;
   per *recupero*: ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.

ART. 13 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:
- batterie e pile;
- prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- prodotti farmaceutici.
2. Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viene istituito ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 e del D.M. 29 maggio 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 in data 12 giugno 1991.

ART. 14 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

1. Il servizio, istituito come al precedente articolo, è organizzato come segue:

a) la raccolta dei rifiuti pericolosi sarà fatta con appositi contenitori speciali in cemento o in polietilene o altro materiale la cui idoneità allo scopo dovrà comunque essere certificata a cura della ditta fornitrice, contenitori che saranno dislocati come dal prospetto che segue:

RIFIUTI PERICOLOLI	UBICAZIONE DEI CONTENITORI
Batterie e pile	Cartoleria capoluogo - Via Torino; Macelleria - Via Torino CRAI; Merceria Fraz. Pieve; Cartoleria Fraz. Viotto; Negozio Murisenghi
Prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F"	= = = =
Prodotti farmaceutici	Farmacia - Via Torino; dispensario farmaceutico Via Piscina

b) lo smaltimento dei rifiuti pericolosi raccolti come dalla precedente lett. a) sarà affidato con apposita convenzione all'ACEA

2. E' fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti urbani pericolosi nei detti contenitori.
3. La Giunta comunale coinvolgerà, inoltre, i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti suindicati, favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti.

ART. 15 - RIFIUTI INGOMBRANTI

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.
2. La raccolta sarà effettuata a richiesta dei cittadini, con pagamento del corrispettivo da determinarsi con separato, successivo provvedimento, tenuto conto dei costi che il servizio comporta.

ART. 16 - RACCOLTA DI VETRO, PLASTICA E METALLO

1. Per la raccolta dei materiali in vetro e plastica provenienti dalle utenze domestiche, con provvedimento della giunta comunale, saranno disposte le installazioni di appositi contenitori, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

ART. 17 - LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA DEI CONTENITORI

1. La raccolta dei rifiuti rientranti nella raccolta differenziata dovrà avvenire a mezzo di contenitori speciali che saranno collocati come dal prospetto che segue:

VETRO	Farmacia - Via Torino; Peso; Via Adriani; Via Didier; P.za Murisenghi	CAMPANE
PLASTICA	P.za Comunale	CASSONETTI
CARTA E CARTONE	Via Adriani; Via Carignano; Bocciodromo Viotto; Murisenghi; raccolta a domicilio	CASSONETTI

ART. 18 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI.

Gli utenti sono obbligati a conferire i vari tipi di rifiuti, suddivisi come al precedente art. 20, negli appositi relativi contenitori e punti di raccolta predisposti dal comune.

ART. 19 - FREQUENZA DELLA RACCOLTA.

1. In armonia con quanto disposto dal precedente articolo 6, per la raccolta differenziata, il Sindaco fisserà, con apposita ordinanza, i programmi ed i relativi orari, tenendo conto, in particolare, delle esigenze di carattere igienico - sanitario e delle successive fasi di smaltimento dei rifiuti raccolti.

ART. 20 - FREQUENZA E MODALITA' DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI.

1. La frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori, trovano disciplina nell'apposito regolamento concernente la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti.

ART. 21 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO AGLI UTENTI DI CONTENITORI A TIPOLOGIE PARTICOLARI.

1. In relazione all'attivazione delle diverse fasi di raccolta differenziata, la giunta comunale fisserà, con proprio provvedimento, le modalità di affidamento, agli utenti, dei contenitori a tipologie particolari.

ART. 22 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI.

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente sevizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:
   a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
   b) modalità di conferimento;
   c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
   d) motivazioni della raccolta differenziata;
   e) esigenze di collaborazione dei cittadini.
2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni, etc; inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perché pericolosi.

ART. 23- RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI.

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune e i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9 - quarter, comma 2, della legge n. 475/88, sono disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9 - quarter, comma 4, della legge citata.
2. Tale convenzione definirà in particolare, i seguenti aspetti;
   a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
   b) la copertura degli oneri relativi;
   c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
   d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

ART. 24 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.

2. L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, in una con l'atto costitutivo, specificando la/le frazione/i di rifiuto che intende accogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.
3. La giunta comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

TITOLO IV
APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 25 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA *(art. 62, comma 1, del D.lgs. 507/93)*

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

ART. 26 - CASE COLONICHE *(art. 62, comma 1, del D.lgs. 507/93)*

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 9.

ART. 27 - LOCALI E AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA *(art. 62, comma 2, del D.lgs. 507/93)*

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

ART. 28 - ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE *(art. 62, comma 3, del D.lgs. 507/93)*

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o novici, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 29 - DESTINAZIONE PROMISCUA *(art. 62, comma 4, del D.lgs. 507/93)*

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 30 - ESCLUSIONE DALLA TASSA *(art. 62, comma 5, del D.lgs. 507/93)*

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per

effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, le legnaie e simili, non abitabili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50.

ART. 30 bis -AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 67 del D.lgs. 507/93 il Comune può prevedere speciali agevolazioni, sotto forma di riduzioni.
   Le riduzioni, a norma del comma 3 del citato D.lgs. sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
   Ai fini suindicati le voci di entrata e di spesa dovranno tenere conto dei seguenti elementi:

SPESA		ENTRATA	
Costi vari (art. 61, comma 2):	100	Gettito effettivo:	90
Spesa fiscale (art. 67, comma 3):	10	Gettito figurativo:	10
		Costo del servizio reso agli agevolati:	10
TOTALI	110		110

2. Ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D.lgs. 22/97, la tassa è ridotta in misura proporzionale e nella misura massima del 50%,in relazione alla quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver provveduto al loro smaltimento autonomo;
   Nel caso in cui il produttore provveda anche al loro recupero, la riduzione viene incrementata nella misura del 60%, previa attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In particolare:

a) la riduzione viene riconosciuta con riferimento alle superfici relative a locali produttivi e/o magazzini in cui vengono prodotti scarti e/o residui di lavorazione destinati obiettivamente al riciclo o al riutilizzo;
b) al fine dell'applicazione della riduzione gli interessati sono tenuti a produrre all'Ufficio Tributi idonea documentazione, dalla quale risulti la quantità totale dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti nell'unità locale soggetta a tassazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero, nonché l'attestazione di ricevuta da parte dell'impresa incaricata del trattamento.
c) la riduzione viene riconosciuta a seguito di presentazione, entro il 20 gennaio dell'anno sottoposto a tassazione, di documentazione attestante lo smaltimento ed eventualmente il recupero dei rifiuti assimilati agli urbani effettuato nell'anno precedente.
d) ai sensi della C.M. n. 111/E-III del 21/5/1999, anche nel caso di documentato recupero totale dei rifiuti assimilati, i produttori di rifiuti assimilati sono comunque tenuti a sostenere una parte della tassa per la partecipazione ai costi comuni e collettivi del servizio, anche relativo a quei rifiuti.

3. Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:

a) riduzione pari al 5% per gli utenti che dimostreranno il possesso e l'utilizzo i contenitori denominati COMPOSTER che permettono il recupero dei rifiuti organici (scarti dei cibi, erba, potatura piante, ecc.).

La riduzione verrà subordinata all'effettuazione di controlli saltuari da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale sul corretto ed effettivo utilizzo del composter.
La relativa istanza dovrà essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno sottoposto a tassazione e dovrà essere ripresentata ogni anno entro lo stesso termine.

b) riduzione pari al 95% per i rifiuti prodotti in occasione dello svolgimento delle festività patronali. Tale riduzione si applica solamente nei confronti degli organizzatori (Pro Loco e/o Comitati Locali) delle manifestazioni
c) riduzione pari al 95% per i rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività svolte dalle Associazioni di promozione sociale di cui agli artt. 2 e 3 della Legge 383/2000.

ART. 31 - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' *(art. 63, comma 1, del D.lgs. 507/93)*

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 29, 30 e 32 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

ART. 32 - CONDOMINIO - MULTIPROPRIETA' - CENTRI COMMERCIALI *(art. 63 D.lgs. 507/93)*

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa, dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 33 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE *(art. 64 del D.lgs. 507/93)*

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 35, comma 2.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

L'ART. 34 -TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente elenco:
   a) riduzione della tariffa unitaria pari al 50% per i fabbricati situati a distanze superiori a mt. 500 dal più vicino punto di raccolta;
   b) riduzione della tariffa unitaria pari al 70% per i fabbricati situati a distanze superiori a mt. 1.000 dal più vicino punto di raccolta;
   c) riduzione della tariffa unitaria pari ad 1/3 nel caso di abitazioni con unico occupante;

d) nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo si applicherà una riduzione della tariffa unitaria pari ad un terzo. Tale riduzione si applica anche nel caso di utenti che risiedono o dimorano, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.
La riduzione di cui al punto precedente competerà soltanto a condizione che nella denuncia originaria o di variazione il conduttore o detentore dell'abitazione indichi il luogo dell'abitazione principale e della residenza dichiarando altresì espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento da parte del Comune.

e) nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applicherà una riduzione della tariffa unitaria del pari ad un terzo.
Per ottenere la riduzione sarà necessaria la presentazione della documentazione contabile attestante il carattere stagionale dell'attività.
Per "stagionale" si intende un periodo non superiore a 180 giorni.

2. Le riduzioni previste nei punti c), d) e e) del presente articolo si applicano con decorrenza dall'anno successivo dalla presentazione della richiesta e competono per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a quando sussistono le condizioni richieste.
3. Ove vengano meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta, il contribuente è obbligato a presentare entro il 20 gennaio apposita denuncia di variazione.

ART. 35 - CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti undici categorie:

Cat.	DESCRIZIONE
1	ABITAZIONI PRIVATE - AUTORIMESSE PRIVATE - MAGAZZINI AD USO PRIVATO
2	NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI CON FRUTTA, VERDURA E FIORI
3	LABORATORI ARTIGIANALI E SIMILI
4	LOCALI ED AREE ADIBITI ALLA VENDITA DI TABACCHI, LIBRI, GIORNALI, ABBIGLIAMENTO E VARIE NON ALIMENTARI, NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI SENZA FRUTTA E VERDURA, BAR
5	RISTORANTI, PIZZERIE, ALBERGHI, TRATTORIE
6	LOCALI ED AREE ADIBITI AD UFFICI E STUDI PROFESSIONALI IN GENERE, ISTITUTI DI CREDITO
7	COLLEGI, CONVITTI, PENSIONI, CASE DI CURA E LOCALI DI RITROVO
8	AREE ADIBITE A DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
9	BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO DI GENERI NON ALIMENTARI
10	BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO DI GENERI ALIMENTARI
11	ISTITUTI SCOLASTICI E ASILI NIDO

ART. 36 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici di cui al seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE
1	Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune
2	Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad

	abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto

2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 46 con annotata la richiesta di esenzione
3. L'esenzione dovrà essere comunque accordata con deliberazione della Giunta Comunale
4. La stessa deliberazione dovrà prevedere:

a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

ART. 37 - TARIFFE *(art. 69 del D.lgs. 507/93)*

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso
2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:
   a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
   b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminali in base alla loro classificazione economica;
   c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo
3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità, nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 38 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO *(art. 77 del D.lgs. 507/93)*

1. Il Comune di Scalenghe, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 77 del D.lgs. 507/93, istituisce la tassa giornaliera di smaltimento.
2. Il contributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
   Viene considerato temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrenti.
   Ai fini sopraindicati, si considerano soggette alla tassa giornaliera di smaltimento, secondo i criteri sopra indicati, in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo, ove dovuto, le seguenti fattispecie:
   - roulottes e campers degli esercenti lo spettacolo viaggiante;
   - fiere e mercati;
   - vendite di merci di qualsiasi genere non in occasione di fiere e mercati;
   - banchi di vendita in occasioni di particolari festività, ecc.

   La tassa giornaliera si applica anche per l'occupazione e l'uso di locali ed aree ove si effettuano attività sportive o ginniche, nel caso vengano utilizzati in via temporanea per attività diverse e che risultino essere produttive di rifiuti.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.
   A tal fine, la maggiorazione è fissata nel 20%.
4. La denuncia dell'uso temporaneo avviene contestualmente al pagamento della tassa.
   Tale pagamento avviene contemporaneamente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione.

ART. 39 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO *(art. 59, comma 6, D.lgs. 507/93)*

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente art. 10

ART. 40 - DENUNCE *(art. 70 del D.lgs. 507/1993)*

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale
5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ART. 41 - LOTTA ALL'EVASIONE.

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A. UFFICIO TRIBUTI:
   1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 46 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
   2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
   3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le sui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza

B. UFFICIO TECNICO
   1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione

C. UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI
   1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza

D. UFFICIO ANAGRAFE
   1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 42 - ACCERTAMENTO *(art. 71 del D.lgs. 507/1993)*

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributi di cui all'art. 53 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve

contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 43 - RISCOSSIONE

1. La riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni potrà essere effettuato mediante ruolo, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 507/1993 o, in alternativa, mediante riscossione diretta, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. In caso di riscossione diretta il versamento è effettuato con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Scalenghe, appositamente istituito, sul quale viene riportata la scadenza entro la quale effettuare il pagamento, che potrà avvenire in due rate semestrali consecutive oppure in un'unica soluzione entro il termine di tre mesi successivo alla data di scadenza della prima rata.

Nel caso in cui la scadenza del versamento cada in un giorno festivo, il pagamento potrà essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo

ART. 44 - CONTROLLO DEI DATI *(art. 73, comma 1, del D.lgs. 507/1993)*

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 48, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ART. 45 - ACCESSO AGLI IMMOBILI *(art. 73, comma 2, del D.lgs. 507/93)*

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 48, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 46 - ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE *(art. 73, comma 3, del D.lgs. 507/93)*

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

ART. 47 - FUNZIONARIO RESPONSABILE *(art. 74 del D.lgs. 507/93)*

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

ART. 48 - RIMBORSI *(art. 75 del D.lgs. 507/93)*

1. Per i rimborso trova applicazione l'art. 75 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

TITOLO V
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 49 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati nella D.C.C. n. 89 del 28/12/2005

ART. 50 (soppresso)

ART. 51 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i "rifiuti urbani" per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica
2. Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia

ART. 52 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CONVENZIONE

1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda, in competente bollo, nella quale dovranno essere indicati:
   a) le generalità complete del richiedente;
   b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
   c) l'ubicazione dei locali;
   d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
   e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali)
   f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.
2. L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione alla stipula della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva
3. Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla Giunta Comunale

ART. 53 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEI PRODUTTORI.

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 9 settembre 1988 n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti.

ART. 54- VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art. 15, 5° comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915

2. Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R. n. 915/1982, art. 15, 4° comma, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal Regolamento Edilizio.

TITOLO VI
RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

ART. 55 - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

1. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché quelle particolari previste dallo speciale regolamento comunale per la tutela igienico - sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 56 - OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE

1. E' fatto obbligo, ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici o nocivi, di fare denuncia degli edifici e delle aree come previsto dal precedente art. 46. Nella tessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

TITOLO VII
CONTENZIOSO - SANZIONI

ART. 57 - CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
   a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
   b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413"

ART. 58 -SANZIONI

1. Per le seguenti infrazioni:
   a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
   b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
   c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
   d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

   trova applicazione l'art. 86 del detto D.lgs. 507/93
2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28 del detto decreto.
3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,23.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 59 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme regolamentari con esso contrastanti

ART. 60 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

ART. 61 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co, con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

ART. 62 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione;
   a) le leggi nazionali e regionali;
   b) il regolamento comunale per la disciplina igienico - sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
   c) il regolamento comunale di igiene;
   d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale

ART. 63 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.